Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

DIPARTIMENTO FEDERALE DI GIUSTIZIA E POLIZIA DFGP

Berna, 21.12.2007

Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Indice

1 Situazione iniziale 4

2 Partecipazione alla procedura di consultazione 4

3 Risultati della procedura di consultazione 4

3.1 Pareri in merito all'esaurimento nazionale 4

3.2 Pareri in merito all'esaurimento regionale 11

3.3 Pareri in merito all'esaurimento internazionale 13

3.4 Pareri in merito della riserva a favore dell'accesso al mercato secondo la legge sugli ostacoli tecnici al commercio 17

3.5 Ulteriori proposte 18

4 Pubblicità 20

Allegati

Allegato A Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla procedura di consultazione

Allegato B Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

Elenco delle abbreviazioni

GATT	Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (*General Agreement on Tariffs and Trade*), allegato 1A.1 all'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; RS *0.632.20*
LCart	Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart); RS *251*
LAgr	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr); RS *910.1*
LBI	Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (Legge sui brevetti, LBI); RS *232.14*
LOTC	Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC); RS *946.51*
Accordo TRIPS	Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, Allegato 1C all'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; RS *0.632.20*
OMC	Organizzazione mondiale del commercio con sede a Ginevra (*World Trade Organization)*

1 Situazione iniziale

Il 18 aprile 2007 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di avviare una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti, le associazioni nazionali di Comuni, Città e regioni di montagna, le associazioni di categoria del mondo economico e le organizzazioni interessate sulla scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti.

L'avvio della procedura di consultazione è stato pubblicato il 1° maggio 2007 sul Foglio federale (FF 2007 2971) con l'indicazione del termine di consultazione e dell'indirizzo per ordinare la documentazione relativa alla consultazione. La procedura di consultazione si è conclusa il 30 giugno 2007.

La stesura del presente rapporto si fonda su tutti i pareri pervenuti entro la fine di luglio 2007. Per una maggiore chiarezza nell'allegato figurano le abbreviazioni dei partecipanti alla procedura di consultazione utilizzate.

2 Partecipazione alla procedura di consultazione

All'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale sono pervenute entro la fine di luglio 2007 complessivamente 75 prese di posizione. Dei 96 interpellati invitati ad esprimersi, 55 hanno preso posizione per scritto. 5 interpellati[1] hanno scelto di non esprimersi, 36 non hanno presentato alcuna presa di posizione. Inoltre 19 organizzazioni e un privato non interpellati ufficialmente hanno inviato il loro parere e un'organizzazione[2] ha rinunciato a esprimersi. Si sono segnatamente espressi:

- 24 Cantoni[3],
- 5 partiti[4],
- 6 associazioni nazionali di categoria del mondo economico[5],
- 20 organizzazioni invitate a esprimersi[6],
- 19 ulteriori organizzazioni[7],
- 1 privato[8].

3 Risultati della procedura di consultazione

3.1 Pareri in merito all'esaurimento nazionale

3.1.1 Opzione di base: esaurimento nazionale senza eccezioni

13 Cantoni (ZH, UR, SZ, OW, NW, GL, BS, BL, SH, AR, VD, VS, NE), 2 partiti (PLR, UDC), 2 associazioni di categoria del mondo economico (economiesuisse, USI), 12 associazioni economiche interessate e imprese (Aebi, Centre patronal, FER, HKBB, Interpharma, Promarca, SGCI, Stadler, Swissmem, Syngenta, VSIG, VIPS) nonché 4 ulteriori organizzazioni (AIPPI, PA, FMH, H+) si dicono favorevoli al sistema dell'esaurimento nazionale senza eccezioni.

---

1 AI, PCS, Associazione dei Comuni svizzeri, UCS, SIC Svizzera

2 VESPA

3 ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, JU

4 PPD, PLR, PS, UDC, PEV

5 economiesuisse, USAM, USI, USC, USS, TS

6 ACSI, Aebi, Coop, Denner, CFC, FER, FRC, Interpharma, KF, Migros, Orifarm, SGCI, SKS, SRF, Stadler, swissmem, Syngenta, VIPS, VSIG, Comco

7 AIPPI, AROPI, Centre patronal, EML, FMH, H+, Helsana, HKBB, SSA, IG DHS, IHK, JS, MRS, Nebs, PA, Promarca, Prométerre, UPSC, Suisseporcs

8 PP

Hanno motivato il loro parere come segue:

- per molti settori dell'economia svizzera la riduzione del costo della vita e dei costi d'acquisto nel nostro Paese è una rivendicazione molto importante. Occorre innanzitutto puntare all'attuazione di tale obbiettivo mediante l'eliminazione delle barriere doganali e degli ostacoli tecnici al commercio e non mediante l'indebolimento della protezione brevettuale;
- i settori economici di successo della Svizzera si fondano sulla ricerca e sullo sviluppo e devono dunque poter contare su una protezione efficace della proprietà intellettuale. In Svizzera le imprese investono circa 10 miliardi di franchi all'anno nella ricerca. La ricerca crea plusvalore a favore dei prodotti, posti di lavoro sicuri e permette una crescita economica che a sua volta significa benessere per la popolazione. L'esaurimento nazionale nel diritto in materia di brevetti costituisce un elemento centrale della protezione dell'innovazione. Contribuisce a finanziare le attività della ricerca e dello sviluppo, indispensabili per il mantenimento delle posizioni di mercato e della capacità concorrenziale;
- l'esaurimento nazionale nel diritto in materia di brevetti può essere considerato lo standard globale nei Paesi industrializzati. Se la Svizzera rinunciasse all'esaurimento nazionale nel diritto brevettuale, ridurrebbe la propria protezione dell'innovazione manifestamente al di sotto del livello delle economie concorrenti. Alla luce della crescente competitività innovativa globale un siffatto passo sarebbe incomprensibile ed economicamente nocivo. Il danno causato da un cambiamento del regime dell'esaurimento (indebolimento della protezione brevettuale e perdita di valore aggiunto) sarebbe sproporzionato rispetto al potenziale beneficio (riduzione dei prezzi);
- un'analisi del rapporto esistente tra densità brevettuale e le differenze di prezzo con l'estero evidenzia che la protezione brevettuale non incide in modo determinante su quest'ultime: le maggiori differenze di prezzo si riscontrano nei generi alimentari a bassa intensità brevettuale. Differenze di prezzo trascurabili rispetto all'estero si osservano invece nella categoria delle macchine e degli apparecchi a elevata intensità brevettuale. In Svizzera i prezzi dei prodotti a elevata densità brevettuale dell'intrattenimento elettronico a volte sono addirittura più bassi che nei Paesi limitrofi. Proprio nell'ambito dei beni d'uso quotidiano non sono i brevetti a spingere i prezzi verso l'alto;
- le differenze di prezzo sono riconducibili a tutta una serie di fattori. I prezzi dei beni di consumo dipendono anzitutto dalla concorrenza esistente nel settore del commercio al minuto. Inoltre sui prezzi dei beni commerciabili incidono in notevole misura le caratteristiche della piazza come le differenze salariali o i prezzi dei terreni, ma anche le specificità svizzere che ad esempio causano costi pubblicitari più elevati. Anche le prescrizioni tecniche in materia di ambiente, responsabilità e sicurezza fanno sì che i prodotti debbano essere adeguati al mercato svizzero, ciò che dà luogo a un massiccio rincaro. Le prescrizioni suppletive vengono talvolta proprio richieste da coloro che polemizzano in modo veemente contro la Svizzera in quanto isola dei prezzi elevati. Anche l'agricoltura contribuisce al rincaro massiccio del costo della vita in Svizzera;
- l'affermazione secondo cui le importazioni parallele di beni protetti non indeboliscono il diritto brevettuale poiché la protezione contro le copie continua comunque a sussistere non è corretta ed evidenzia poca conoscenza del diritto in materia di brevetti. Le importazioni parallele limitano la portata della protezione brevettuale e allentano conseguentemente la protezione degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione;
- le esperienze fatte nell'Unione europea dimostrano che la protezione brevettuale e il regime dell'esaurimento difficilmente sono alla base delle differenze di prezzo. A prescindere dalla possibilità di effettuare importazioni parallele da oltre 20 anni, tra gli Stati membri, e persino all'interno di quest'ultimi, si riscontrano notevoli differenze di prezzo;
- quando si procede a un confronto dei prezzi occorre anche considerare che i commercianti autorizzati devono adempiere diversi obblighi come il servizio dopovendita, l'immagazzinaggio o la disponibilità dei pezzi di ricambio. Coloro che effettuano importazioni parallele invece sovente non sono neppure in grado di garantire per un prolungato periodo di tempo la possibilità di fornire il prodotto;

- la concorrenza non si esercita soltanto a livello del prezzo bensì anche a livello della prestazione (innovazione). Visto che oggigiorno il mercato già offre beni sostitutivi in alternativa ai prodotti brevettati, la concorrenza tra tali beni fungibili resta intatta. I prezzi vengono dunque fissati dal mercato;
- la valutazione delle relazioni esistenti tra prezzi differenziati e diverse condizioni di mercato è compito del diritto sulla concorrenza. Inoltre, con la precisazione inserita nella legge sui cartelli (art. 3 cpv. 2 LCart), l'introduzione di sanzioni dirette (art. 49a LCart) e una posizione molto restrittiva della Comco per quanto concerne gli accordi verticali, gli strumenti in materia di diritto della concorrenza contro protezioni territoriali abusive del mercato sono già stati notevolmente inaspriti. Ora si tratta dunque di sfruttare a fondo gli strumenti disponibili prima di chiedere cambiamenti di sistema nel diritto dei brevetti;
- il regime previsto dall'articolo 9*a* LBI accolto in occasione della votazione finale del 22 giugno 2007 fa in modo che si possano importare beni di cui è brevettata soltanto una componente di secondaria importanza;
- chiunque auspichi impedire un'importazione fondandosi sui diritti conferitigli dal brevetto deve in ultima analisi farli valere davanti al giudice. Dal momento che il titolare del brevetto in qualità di attore ha l'onere della prova, accetta sempre anche il rischio non sottovalutabile di giungere davanti ai tribunali e dunque anche un pertinente rischio di spese. Inoltre se il suo modo di agire venisse considerato una limitazione illecita della concorrenza, dopo l'ultima revisione della legge sui cartelli deve attendersi una sanzione non indifferente (cfr. art. 49a LCart);
- secondo la giurisprudenza del Tribunale federale i diritti effettivi conferiti dal brevetto svizzero comprendono tassativamente la messa in commercio esclusiva di prodotti brevettati, alle condizioni garantite dall'ordinamento giuridico ed economico in Svizzera. Soltanto l'esaurimento nazionale soddisfa pienamente tale esigenza.

Per quanto concerne il settore dei farmaci sono stati sollevati gli argomenti seguenti:

- è ben vero che nel caso di farmaci ad alta intensità brevettuale vi sono notevoli differenze di prezzo rispetto all'estero, tuttavia in questo settore si riscontrano anche forti distorsioni della concorrenza a ragione di prezzi amministrati dallo Stato;
- studi effettuati a livello europeo hanno dimostrato che il risparmio risultante dalle importazioni parallele è trascurabile se paragonato alla globalità della spesa sanitaria. Da due terzi a quattro quinti della differenza di prezzo tra Paese produttore e Paese destinatario si distribuiscono sugli intermediari;
- nel corso degli ultimi anni sono stati presi diversi provvedimenti per calmierare i costi dei medicamenti i cui effetti sono tangibili. Nell'ambito dei medicamenti brevettati i prezzi svizzeri si situano ai livelli della Germania per quanto concerne i prezzi alla produzione. Le restanti differenze di prezzo esistenti rispetto agli altri Paesi europei potrebbero essere eliminate mediante un controllo costante dei prezzi dei medicamenti brevettati.

7 Cantoni (BE, LU, SG, GR, AG, TG, TI), 3 partiti (PPD, PS, PEV), 3 associazioni di categoria del mondo economico (USAM, USC, USS), 5 organizzazioni dei consumatori (ACSI, CFC, FRC, KF, SKS), 3 aziende del commercio al dettaglio nonché la loro comunità d'interessi (z, Denner, Migros, IG DHS), la Comco nonché altre 12 organizzazioni (AROPI, EML, Helsana, HS, IHK, JS, nebs, Orifarm, Prométerre, UPSC, SRF, Suisseporcs) e un privato (PP) si esprimono (esplicitamente o implicitamente) contro il sistema dell'esaurimento nazionale senza eccezioni.

Il rifiuto dell'esaurimento nazionale senza eccezioni viene motivato come segue:

- l'esaurimento nazionale nel diritto brevettuale permette ai titolari del brevetto di impedire la rivendita transfrontaliera e di conservare la possibilità di applicare prezzi differenziati a seconda dello sbocco geografico. Il diritto esclusivo d'importazione limita la concorrenza dei prezzi mediante una barriera all'importazione. Il sistema dell'esaurimento nazionale ha come conseguenza un mercato chiuso con prezzi più elevati. Istituisce a favore dei titolari di brevetti

monopoli d'importazione con pertinenti rendite di monopolio. Sono soprattutto i produttori stranieri che, adeguando in modo mirato i loro prezzi al potere d'acquisto della popolazione svizzera e grazie a prezzi più elevati, hanno la possibilità di beneficiare di margini maggiori. Per l'economia svizzera non ne risulta alcun plusvalore. L'esaurimento nazionale riduce la competitività del mercato del lavoro svizzero e di settori interni rilevanti come quello del commercio al minuto, della gastronomia e dell'industria alberghiera;

- il diritto di proprietà protegge il titolare del brevetto da contraffazioni e imitazioni e permette di lottare contro la pirateria a livello nazionale ed estero. La protezione da imitazioni non è toccata da un cambiamento di sistema. Indipendentemente dal sistema di esaurimento, un concorrente non può copiare e immettere sul mercato un prodotto brevettato. Per questo motivo in caso di cambiamento di sistema i titolari di brevetti potrebbero continuare a chiedere un prezzo adeguato per la prestazione d'innovazione fornita. La revoca del divieto riduce soltanto la possibilità di applicare prezzi differenziati e specifici per Paese modificando conseguentemente la strategia di fissazione dei prezzi a livello internazionale. I proventi dell'innovazione vengono dunque ripartiti in altro modo sui diversi mercati. L'esaurimento internazionale non tange la protezione dell'innovazione poiché la protezione brevettuale non viene messa in discussione;
- incontestato è il fatto che le differenze di prezzo rispetto all'estero sono una conseguenza di ostacoli tecnici al commercio tariffari (dazi, protezione dell'agricoltura) e non tariffari. Non è tuttavia possibile individuare ed eliminare in modo mirato i singoli effetti dei numerosi fattori, sovente pure poco trasparenti, che incidono sul prezzo. Gli sforzi del Consiglio federale, ritenuti positivi, di eliminare l'isola dei prezzi elevati potrebbero essere coronati da successo soltanto se tutti gli effetti venissero affrontati simultaneamente e comportassero un miglioramento per tutti i settori rilevanti;
- è possibile constatare notevoli differenze di prezzo nel caso degli ambiti con una certa intensità brevettuale come quelli delle macchine d'ufficio, degli apparecchi radio e televisivi nonché degli apparecchi di cucina e degli elettrodomestici (apparecchi da incasso per la cucina, lavatrici e simili) nonché nell'ambito degli accessori e dei pezzi di ricambio per automobili. Rispetto alle economie domestiche private in alcuni settori (ad es. industria alberghiera e ristorazione nonché nel settore dell'edificazione di abitazioni) tali prodotti non vengono acquistati individualmente bensì in grandi quantità. Per questi settori le riduzioni di prezzo rivestirebbero un'importanza tutt'altro che trascurabile;
- l'ammissione delle importazioni parallele non favorisce soltanto l'importatore. È segnatamente nell'interesse di quest'ultimo far beneficiare i suoi acquirenti del profitto che ne risulta. La logica del mercato vuole che se non lo facesse si manifesterebbero inevitabilmente altri commercianti disposti a farlo;
- il disciplinamento delle controversie contenuto nella legge sui brevetti (art. 9*a* LBI) e nella legge sui cartelli viene sopravvalutato per quanto concerne i suoi effetti. Ambedue i correttivi sono focalizzati sul caso specifico. Nel singolo caso il correttivo inerente alla legge sui brevetti implica notevoli difficoltà di delimitazione. L'incertezza in tale ambito potrebbe indurre l'importatore in parallelo a desistere dall'importare la merce in questione. Egli rischia notevoli sanzioni. Il correttivo inerente alla legge sui cartelli richiede un'analisi sistematica dei criteri d'intervento applicabili al caso specifico e apre conseguentemente il commercio parallelo all'importatore soltanto al termine di una procedura molto complessa. Comprensibilmente le imprese rifuggono dai processi con il loro alto rischio legato alle spese e dall'esito incerto. Ci si può dunque chiedere se i correttivi hanno l'effetto preventivo sperato;
- per l'attrattività del polo di ricerca e di sviluppo entrano in gioco altri fattori che non hanno nulla a che vedere con il sistema dell'esaurimento. Sul mercato svizzero le imprese conseguono soltanto una minima parte dell'utile risultante dallo smercio a livello mondiale. Un margine ridotto in Svizzera non pregiudica dunque il grado d'innovazione delle imprese. Un esodo delle imprese a causa di un cambiamento di sistema non è dunque plausibile poiché l'esaurimento internazionale si applica anche ai titolari stranieri di brevetti;

- non si comprende perché i consumatori svizzeri debbano contribuire a sovvenzionare i prezzi dei consumatori stranieri, visto che un numero elevato di prodotti per i quali è stato pagato un prezzo troppo elevato proviene da produttori stranieri;
- in molti casi l'effettiva esistenza di brevetti è poco chiara. Ciò comporta che, per timore che vengano intentati dei processi, non si proceda alle importazioni parallele neppure quando non esiste alcun brevetto e dunque neppure diritti di esclusiva del titolare di un brevetto. Come il commercio in generale, anche il commercio parallelo necessita di chiare condizioni quadro e di certezza giuridica. Senza chiarezza e certezza del diritto nel caso di un prodotto specifico gli importatori in parallelo e gli importatori commerciali diretti prenderanno le distanze dal commercio parallelo;
- il Consiglio federale potrebbe affrontare le distorsioni di mercato risultanti dalla libera importazione di prodotti brevettati a mezzo degli strumenti economici esterni già esistenti (legge federale sulle misure economiche esterne[9]). Non servono disposizioni derogatorie in materia di diritto dei brevetti.

Per quanto concerne il settore dei farmaci sono stati sollevati gli argomenti seguenti:

- è possibile ipotizzare che l'importazione parallela favorisca la messa in circolazione di medicamenti che non corrispondono alle esigenze qualitative, di sicurezza e d'efficienza poiché provenienti ad esempio da Paesi nei quali potrebbero essere stati contraffatti. Inoltre l'importazione parallela potrebbe dar luogo all'importazione di medicamenti provenienti da Paesi sul cui mercato sono stati immessi a un prezzo inferiore per motivi di carattere umanitario. Tali circostanze vanno esaminate e, se del caso, occorre prevedere le pertinenti modifiche di legge. Tuttavia siffatti timori non sono sufficienti per giustificare un rifiuto nei confronti di un cambiamento di sistema.

I Cantoni ZG, FR e SO respingono un abbandono del principio dell'esaurimento nazionale nel diritto dei brevetti, ma si dicono favorevoli a deroghe settoriali ai sensi dell'articolo 27*b* LAgr per mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati (cfr. in merito n. 3.1.2). Con la loro approvazione dell'esaurimento nazionale i Cantoni ZG e SO auspicano dare la priorità agli interessi della ricerca e dello sviluppo del nostro Paese. ZG condivide gli argomenti del rapporto esplicativo in relazione al dibattito sui prezzi. Non è la protezione brevettuale ad essere la componente che incide sul prezzo elevato, bensì altri fattori. Sono gli ostacoli tecnici al commercio a costituire uno dei fattori principali. Ora tuttavia, con l'introduzione unilaterale del principio del «Cassis de Dijon», tali ostacoli dovrebbero in ampia misura venir rimossi. ZG adduce inoltre che l'economia svizzera in generale e il benessere di cui gode più in particolare non si fondano sulla produzione di beni di massa e sulla leadership dei costi. Anzi, la principale risorsa della Svizzera è proprio costituita dal sapere e dalla forza innovativa. Per l'attività di ricerca e lavorativa in Svizzera sarebbe fatale sacrificare questo vantaggio concorrenziale sull'altare dei beni di massa. Secondo FR per la Svizzera potrebbe rivelarsi interessante l'esaurimento regionale. FR respinge tuttavia tale opzione in considerazione di una possibile ripresa dell'*acquis communautaire* nel diritto immateriale. FR si dice conseguentemente favorevole a sancire nella legge l'esaurimento nazionale e prende in considerazione deroghe settoriali. Anche JU è favorevole a definire nella legge l'esaurimento nazionale e a mantenere la deroga prevista ai sensi dell'articolo 27*b* LAgr. Un abbandono dell'esaurimento nazionale potrebbe entrare in linea di conto soltanto nel quadro di accordi internazionali.

---

9 RS **946.201**

3.1.2 Variante: deroga per beni d'investimento e mezzi di produzione agricoli (esaurimento internazionale)

ZG, SO, JU, PPD, USC e Prométerre sostengono la deroga all'esaurimento nazionale per mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati conformemente all'articolo 27*b* LAgr. FR dal canto suo chiede che l'articolo 27*b* LAgr venga trattato separatamente dalla scelta del sistema di esaurimento come parte integrante della politica agraria.

ZG evidenzia che la deroga nel caso dei mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli offre la possibilità di sfruttare il grande potenziale di riduzione dei prezzi esistente nell'agricoltura svizzera per quanto riguarda l'efficienza nell'impiego di mezzi e fattori di produzione. L'USC è del parere che gli effetti economici risultanti dall'articolo 27*b* LAgr siano tutt'altro che insignificanti. La deroga per i mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli fornisce un contributo nell'ambito di una strategia globale volta a ridurre le spese di produzione in Svizzera. Risparmi pari a 25 milioni di franchi all'anno non costituiscono un importo trascurabile. Ma anche se così fosse, ciò andrebbe a favore e non certo a sfavore dell'articolo 27*b* LAgr, visto che non penalizzerebbe l'insieme dell'economia. Anche Prométerre auspica mantenere l'articolo 27*b* LAgr. L'apertura connessa con tale prescrizione rappresenta un segnale positivo anche se gli effetti sull'insieme delle spese di produzione risultano modesti e vi è il rischio che la misura avvantaggi esclusivamente il commercio intermedio e non gli agricoltori. Tale misura tiene conto delle difficoltà delle imprese legate al territorio che sono tenute a produrre a prezzi più bassi dell'estero in un contesto nazionale ove vi sono spese molto elevate.

SZ, OW, VS, PLR, economiesuisse, USI, Aebi, AIPPI, AROPI, FER, FRC, HS, Promarca, SGCI, Swissmem e Syngenta respingono espressamente una deroga settoriale all'esaurimento nazionale.

Secondo SZ, VS, economiesuisse, USI, AIPPI, FER, Promarca, Swissmem, un esaurimento differenziato in base ai prodotti equivale a una disparità di trattamento dei prodotti o delle tecnologie nonché dei pertinenti titolari dei brevetti. Le condizioni di base per un brevetto sono uguali per tutte le tecnologie. Una disparità di trattamento riguardante la portata della protezione brevettuale non è giustificata. Nella pratica un esaurimento differenziato in base ai prodotti solleverebbe complessi quesiti di delimitazione. Il disciplinamento sarebbe soggetto a controversie e la certezza del diritto ne risulterebbe compromessa. economiesuisse e AIPPI rendono inoltre attenti che l'articolo 27 dell'Accordo TRIPS vieta la discriminazione di determinate tecnologie in occasione della concessione e l'esercizio dei diritti vincolati ai brevetti. economiesuisse, USI e SGCI rilevano inoltre che una deroga limitata all'esaurimento nazionale lancia un segnale che produce un impatto negativo all'estero e nei confronti delle imprese che investono nella ricerca.

Aebi, Syngenta e Promarca si esprimono esplicitamente in merito all'articolo 27*b* LAgr: Aebi obbietta che sarebbe praticamente impossibile operare una delimitazione tra macchine in uso in ambito agricolo e quelle impiegate da altri segmenti di mercato. L'incertezza giuridica che ne risulta potrebbe ripercuotersi negativamente sui rapporti con i clienti e sull'andamento degli affari. Inoltre tale soluzione provoca costi suppletivi, poiché nel caso specifico occorre esaminare se le condizioni della soluzione proposta dalla legge sono soddisfatte. Aebi dubita che i prezzi dei prodotti possano diminuire. Syngenta rileva che l'esaurimento nazionale nell'ambito dei prodotti fitosanitari non ha ostacolato la concorrenza, circostanza documentata anche dal numero di fornitori presenti sul mercato. L'articolo 27*b* LAgr è inoltre problematico poiché da un canto non permette di sfruttare il potenziale di riduzione dei prezzi auspicato e dall'altro sottrae al titolare del brevetto la possibilità di recuperare con l'applicazione di prezzi differenziati le spese supplementari risultanti dalle specificità del mercato. A medio termine ciò potrebbe comportare una riduzione dell'offerta di nuovi e innovativi prodotti fitosanitari a causa dell'esigenza di un'omologazione del prodotto a livello nazionale. Il risparmio potenziale di 20 milioni di franchi all'anno per i prodotti fitosanitari menzionato dal rapporto esplicativo non corrisponde alla realtà. Il volume totale del mercato dei prodotti fitosanitari ammonta a 120 milioni di franchi, di cui 70 milioni sono da attribuire ai prodotti brevettati. In considerazione di tale volume il potenziale di riduzione dei prezzi menzionato non appare realistico. Anche con l'autorizzazione delle importazioni parallele di prodotti fitosanitari brevettati il livello generale dei prezzi in Svizzera non calerebbe. Uno studio effettuato su incarico dell'UFAG dalla Scuola universitaria svizzera di

agronomia ha inoltre confutato che le differenze di prezzo dei prodotti brevettati siano più elevate di quelle dei prodotti non brevettati. La causa delle differenze di prezzo non va dunque principalmente ricercata nell'esercizio di diritti di difesa risultanti dal brevetto, bensì in altri fattori inerenti ai costi specifici del mercato (dimensioni ridotte dell'agricoltura svizzera, rete di consulenza molto fitta, confezioni speciali ecc.). L'articolo 27*b* LAgr istituisce due diversi ordinamenti in materia di proprietà dalla portata differenziata. Gli operatori economici attivi nella fabbricazione di mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli si troverebbero svantaggiati rispetto ad altri operatori economici. Secondo Promarca il divario dei prezzi con l'estero in ambito agricolo non trova una giustificazione nel sistema dell'esaurimento. La soluzione speciale settoriale sotto forma di libera importazione di mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli brevettati difficilmente potrà risolvere il problema dell'agricoltura svizzera e ridurne le spese di produzione in modo rilevante.

Per HS, FRC e AROPI l'articolo 27*b* LAgr non è sufficiente. È ben vero che HS si dice favorevole alla posizione assunta dal Parlamento. L'articolo 27*b* LAgr non deve tuttavia essere un segno precursore di un ulteriore trattamento particolare riservato a un settore che già oggi beneficia di innumerevoli regolamentazioni speciali di carattere politico. Tale articolo dovrebbe invece costituire un primo passo in vista di un'introduzione generalizzata dell'esaurimento internazionale. Anche per la FRC l'articolo 27*b* LAgr non è sufficientemente incisivo. È ben vero che vengono rimossi gli ostacoli all'importazione che dovrebbero permettere di ridurre le spese di produzione degli agricoltori. Abitualmente i consumatori ne beneficiano indirettamente grazie a una flessione dei prezzi. Tuttavia nell'ambito dell'agricoltura i brevetti rivestono un'importanza secondaria, motivo per cui non sono alla base delle differenze di prezzo nel caso dei mezzi di produzione e dei beni d'investimento agricoli.

3.1.3 Variante: deroga per mezzi di produzione agricola (esaurimento regionale)

Secondo l'USC difficilmente tale variante potrà essere attuata nel quadro di un accordo di reciprocità. L'Unione europea potrebbe esigere dalla Svizzera di uniformare i regimi di esaurimento in tutti gli ambiti del diritto dei beni immateriali. Una siffatta opzione è ipotizzabile soltanto al di fuori di un accordo di reciprocità.

SZ, OW, VS, JU, PLR, economiesuisse, USI, AROPI, FER, SGCI, Swissmem e Syngenta respingono perlopiù integralmente tale variante così come altre deroghe all'opzione di base dell'esaurimento nazionale o ad altre opzioni di base. Per le pertinenti argomentazioni si veda il numero 3.1.4.

La FRC rinvia alla sua presa di posizione negativa in merito all'articolo 27*b* LAgr e all'esaurimento regionale.

3.1.4 Variante: deroghe per mercati con condizioni di commercializzazione equivalenti

Soltanto l'USAM ritiene che l'esaurimento nazionale con deroghe per mercati con condizioni di commercializzazione equivalenti possa rappresentare un'alternativa accettabile.

SZ, OW, VS, JU, PLR, economiesuisse, USI, AROPI, FER, SGCI, Swissmem e Syngenta respingono tale variante praticamente in toto così come altre deroghe all'opzione di base dell'esaurimento nazionale o alle altre opzioni di base. Per le pertinenti argomentazioni si veda il numero 3.1.2.

Secondo l'USC la variante proposta è difficilmente attuabile, non da ultimo anche perché a livello mondiale il potere d'acquisto in Svizzera è uno dei più elevati. La FRC è del parere che l'applicazione dei criteri di tale deroga non farà altro che rendere le importazioni parallele più difficili. L'analisi delle condizioni quadro sia giuridiche sia economiche costituisce un ulteriore ostacolo e ha un effetto deterrente. Inoltre nell'ambito dei medicinali le importazioni parallele verrebbero comunque escluse, dal momento che i loro prezzi non si formano come richiesto in base alla domanda e all'offerta. Tuttavia secondo la FRC le importazioni parallele andrebbero autorizzate anche nel settore dei medicinali.

3.2 Pareri in merito all'esaurimento regionale

TI, VD, PPD, PEV, EML, JS, nebs e UPSC si dicono favorevoli a un esaurimento regionale sulla base di un accordo con l'Unione europea o con gli Stati contraenti dello Spazio economico europeo. In tale contesto VD sostiene una deroga nell'ambito della biomedicina. Il PEV parte dal presupposto che l'introduzione unilaterale dell'esaurimento regionale venga esaminata e finalmente ritenuta come inattuabile. Il PEV è del parere che in quel caso occorra sondare in modo approfondito la posizione negoziale. Se al termine di queste analisi approfondite l'esaurimento regionale dovesse rivelarsi irrealizzabile, il PEV ritiene che occorra prendere in considerazione come seconda priorità l'esaurimento internazionale con poche deroghe. Anche il PPD, nebs e l'UPSC prendono in considerazione un esaurimento regionale unilaterale (n. 3.5.1). Il PPD è dell'avviso che i prodotti che si fondano su prezzi amministrati non devono soggiacere al principio dell'esaurimento regionale fintanto che gli altri Paesi proteggono i pertinenti mercati. LU, SG, PS, HS, SRF e la Comco si dicono favorevoli all'esaurimento regionale come migliore soluzione alternativa; il PS prende in considerazione un'introduzione unilaterale (n. 3.5.1). L'USC evidenzia la situazione negoziale sfavorevole per quanto concerne una trattativa volta a ottenere l'esaurimento regionale in base al principio della reciprocità. Sussistono tuttavia divergenze tra gli esperti per quanto concerne un'introduzione unilaterale dell'esaurimento regionale. Sarebbe perciò prematuro escludere a priori tale variante che avrebbe effetti positivi su tutta l'economia.

Per gli interpellati favorevoli all'esaurimento regionale entrano in linea di conto le argomentazioni seguenti:

- rispetto all'Unione europea o agli Stati contraenti dello Spazio economico europeo l'esaurimento regionale comporta un'apertura limitata e controllata del mercato svizzero nei confronti dei suoi principali partner commerciali. L'apertura avverrebbe nei confronti di Paesi che presentano pure condizioni quadro equivalenti sotto il profilo giuridico ed economico. In tal modo si rivelerebbe pure superfluo il ricorso alla legislazione sui cartelli;
- mediante l'esaurimento regionale è possibile ridurre i prezzi di prodotti brevettati. Vi sono inoltre anche altri effetti di natura economica positivi. Il mercato del lavoro svizzero nel suo complesso ne risulterebbe decisamente rafforzato;
- l'esaurimento regionale permette inoltre di concretizzare gli effetti positivi dei prezzi differenziati, dal momento che il rifornimento di Paesi in via di sviluppo con prodotti innovativi non è messo in questione;
- l'esaurimento regionale ha pure il vantaggio della certezza giuridica, visto che si applica con determinati Paesi.

Secondo nebs, l'esaurimento regionale nel diritto dei brevetti, oltre che per i motivi già menzionati, è richiesto anche per un'integrazione completa della Svizzera nel mercato comunitario interno. L'esaurimento regionale nell'ambito dei diritti di marchio e d'autore va preso in conto. Da una regolamentazione unitaria dell'esaurimento la Svizzera trarrebbe dei benefici per l'integralità del diritto immateriale.

ZH, PLR, economiesuisse e Promarca sostengono l'esaurimento nazionale, ma non escludono neppure un passaggio all'esaurimento regionale in un secondo momento. Il PLR è del parere che a medio termine andrà esaminata l'iscrizione dell'esaurimento regionale (europeo) nella legge sui brevetti fondandosi su un accordo con l'Unione europea. Tale iscrizione non deve tuttavia comportare alcun passaggio dall'esaurimento internazionale vigente a quello regionale nell'ambito del diritto di marchio e d'autore come pure nessuna concessione in altri ambiti politici. Ipotizzabili sono deroghe per prodotti come medicinali il cui prezzo è fissato dallo Stato. Al momento attuale economiesuisse non ritiene opportuna la conclusione di un accordo bilaterale con l'Unione europea in merito alla questione dell'esaurimento. Occorrerebbe procedere a un nuovo riesame soltanto in caso di un'ulteriore unificazione del diritto. Promarca ritiene che il libero scambio e l'apertura della Svizzera nei confronti dell'estero non possono avvenire unilateralmente a carico dei produttori svizzeri. Innanzitutto occorre che in Svizzera vengano create condizioni quadro equivalenti e concorrenziali

con quelle estere. Ciò richiede una liberalizzazione graduale lungo l'intera catena di creazione di valore aggiunto, l'eliminazione delle regolamentazioni nazionali che non corrispondono allo spirito della provenienza e dell'elevata qualità svizzera nonché lo smantellamento delle barriere internazionali esistenti a mezzo di accordi bilaterali fondati rigorosamente sul principio della reciprocità. Un allontanamento dal principio dell'esaurimento nazionale entra dunque in linea di conto soltanto sulla base di accordi reciproci con l'Unione europea, il cui sistema economico e il livello dei prezzi sono in ampia misura equivalenti a quelli svizzeri. Anche ZH ritiene che occorra puntare sull'esaurimento regionale nei rapporti con l'Unione europea e gli Stati membri dello Spazio economico europeo.

12 Cantoni (BE, SZ, ZG, FR, BS, BL, SH, GR, AG, VS, NE, JU), UDC, 5 associazioni di categoria del mondo economico (economiesuisse, USAM, USI, USS, TS), 3 organizzazioni dei consumatori (FRC, KF, SKS), 3 aziende del commercio al dettaglio nonché la loro comunità d'interessi (Coop, Denner, Migros, IG DHS), 16 associazioni economiche e imprese (Aebi, Centre patronal, FER, Helsana, HKBB, IHK, Interpharma, Orifarm, SGCI, Stadler, Swissmem, Syngenta, VSIG, VIPS, Prométerre, Suisseporcs) nonché 2 altri partecipanti alla consultazione (AROPI, PA) respingono (espressamente o implicitamente) l'esaurimento regionale *sulla base di un accordo* con l'Unione europea o gli Stati membri dello Spazio economico europeo. GR, AG, Coop, Denner, Migros, IG DHS e SKS prendono invece in considerazione l'introduzione *unilaterale* dell'esaurimento regionale. Si veda in merito il numero 3.5.1.

Contro l'esaurimento regionale *sulla base di un accordo bilaterale* sono stati essenzialmente sollevati gli argomenti seguenti:

- l'esaurimento regionale presuppone uno spazio economico e giuridico uniforme (mercato interno). Altrimenti potrebbero verificarsi delle distorsioni a ragione di disposizioni diversificate. L'esaurimento regionale potrebbe entrare in linea di conto come opzione soltanto se la Svizzera partecipasse al mercato interno europeo. A tal fine si renderebbe necessaria l'integrazione completa della Svizzera nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. La via degli accordi bilaterali non permette di raggiungere una piena integrazione;
- per motivi inerenti al diritto internazionale, l'esaurimento regionale può essere attuato soltanto sulla base della reciprocità, ossia nel quadro di un accordo con l'Unione europea o con gli Stati membri dello Spazio economico europeo. Nel caso di negoziati si chiederebbe presumibilmente alla Svizzera come contropartita un passaggio dall'esaurimento internazionale all'esaurimento regionale nel diritto dei marchi e in quello d'autore. Dal momento che i beni protetti dal diritto dei marchi e d'autore costituiscono una parte ben più cospicua del paniere delle merci rispetto ai farmaci brevettati, i consumatori ne risulterebbero rapidamente svantaggiati. Ciò comporterebbe dei conflitti con gli impegni della Svizzera nell'ambito del GATT. Quest'ultimo stabilisce che l'istituzione di una zona di libero scambio non deve creare nuovi ostacoli per gli altri Stati membri dell'OMC. Infine occorre attendersi richieste di contropartite anche in altri ambiti politici (ad es. nei dossier sulla fiscalità del risparmio, sulle questioni fiscali o sul segreto bancario). A prescindere da quanto precede le possibilità di attuazione appaiono comunque piuttosto ridotte;
- l'esaurimento regionale non porta ad alcuna flessione dei prezzi o soltanto a una riduzione molto marginale. Alla base delle differenze di prezzo con l'estero vi sono molteplici motivi riconducibili a tutta una serie di fattori e non soltanto al sistema dell'esaurimento nazionale dei diritti brevettuali;
- un cambiamento di sistema priverebbe i titolari di brevetti della possibilità di adeguare i prezzi alle diverse condizioni in materia di concorrenza. In tal modo i loro proventi dell'innovazione, che contribuiscono in modo determinante al finanziamento delle attività di ricerca, ne risulterebbero fortemente ridotti. L'esaurimento regionale potrebbe dunque a lungo andare incidere negativamente sulla ricchezza poiché, a causa delle perdite di guadagno, gli investimenti delle imprese in Svizzera nella ricerca e lo sviluppo si vedrebbero ridotti, precludendo quindi la via delle innovazioni.

Per quanto concerne il settore dei farmaci, Interpharma rileva che sia a livello politico sia anche giudiziario nell'Unione europea si intravedono chiari segnali per uno sconvolgimento del sistema. Ciò

va ricercato segnatamente in una disillusione per quanto concerne gli effetti reali delle importazioni parallele e nella crescente consapevolezza riguardo ai problemi inerenti alla presenza contemporanea di 25 Paesi i cui prezzi sono amministrati dallo Stato e della preminenza del libero scambio. Nell'UE prevale vieppiù il parere che, nell'ambito dei prezzi amministrati, il libero scambio comporti più svantaggi che vantaggi.

3.3 Pareri in merito all'esaurimento internazionale

3.3.1 Opzione principale: esaurimento regionale senza deroghe

4 Cantoni (BE, LU, GR, AG), PS, TS, 4 organizzazioni dei consumatori (ACSI, FRC, KF, SKS), 3 aziende del commercio al dettaglio nonché la loro comunità d'interessi (Coop, Denner, Migros, IG DHS) nonché 10 altre organizzazioni (AROPI, Helsana, HS, IHK, JS, Orifarm, Prométerre, UPSC, SRF, Suisseporcs) approvano l'esaurimento internazionale senza deroghe. Per l'USC l'esaurimento internazionale senza deroghe costituisce una delle opzioni possibili.

Alla base di tali pareri vi sono le motivazioni seguenti (a tal proposito vi sono molte analogie con le motivazioni che sfociano nel rifiuto dell'esaurimento nazionale; n. 3.1.1):

- la ricchezza della Svizzera dipende essenzialmente dal libero scambio di merci e servizi. Il mercato interno è di piccole dimensioni. Negli Stati Uniti e nell'Unione europea i principali concorrenti dell'economia svizzera operano su mercati dalle dimensioni molto più ampie e devono dunque misurarsi con una concorrenza ben più elevata. L'economia svizzera deve poter contare sia su mercati aperti orientati all'esportazione che su un'importazione possibilmente libera e che faciliti un'offerta molto ampia a prezzi vantaggiosi. I consumatori nonché le imprese ne beneficerebbero in eguale misura;
- la possibilità di importare in parallelo costituisce un elemento importante della politica economica e riveste la medesima rilevanza della prevista eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio con l'introduzione del principio del «Cassis de Dijon», l'attuazione coerente del divieto di accordi verticali nel diritto dei cartelli, la semplificazione degli sdoganamenti e l'apertura del mercato agricolo a mezzo di accordi di libero scambio con l'UE. Il mantenimento dell'esaurimento nazionale eluderebbe l'obiettivo ricercato con tali misure e non va dunque considerato in maniera isolata;
- nel caso di un passaggio all'esaurimento internazionale nell'ambito dei prodotti per i quali la protezione brevettuale riveste grande importanza (farmaci, computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili e orologi), con un volume commerciale tra i 2,7 e 4,5 miliardi di franchi, i consumatori possono attendersi una riduzione dei prezzi che si situa tra il 6 e l'11 per cento. Anche a livello nazionale è possibile ridurre in modo generalizzato i costi di produzione poiché gli impianti, gli apparecchi, i mezzi di produzione nonché le sostanze additive e ausiliarie di lavorazione potrebbero tendenzialmente venir importati a prezzi più bassi. Gli effetti a lungo termine dell'ammissione delle importazioni parallele sono tuttavia più rilevanti di quelli risultanti da considerazioni statiche e a breve termine: a lungo termine l'effetto dinamico delle importazioni parallele permette di attuare delle riduzioni di prezzo grazie a una maggiore concorrenza;
- è senz'altro possibile realizzare il passaggio dall'esaurimento nazionale a quello internazionale. Né l'Accordo TRIPS né il GATT sarebbero d'ostacolo a una siffatta soluzione;
- non sono da attendersi effetti negativi sulle spese di ricerca e di sviluppo nonché sul ruolo della Svizzera come polo di ricerca, e ciò poiché i consumatori indigeni generano soltanto una parte infinitesimale della cifra d'affari settoriale a livello mondiale, gli effetti di una liberalizzazione sui prezzi svizzeri sono soltanto modesti, le caratteristiche della piazza rivestono decisamente maggiore rilevanza per la ricerca e lo sviluppo e i centri di ricerca dell'industria farmaceutica sono già ubicati negli altri continenti;
- è ben vero che il brevetto serve all'innovazione, ma non perché permette di coprire i costi della ricerca bensì perché permette al titolare del brevetto di percepire per 20 anni una rendita di

monopolio. I prezzi non vengono fissati in funzione delle applicazioni della ricerca bensì degli esiti conseguiti sul mercato;

- è incontestato che le perdite dei produttori a ragione dell'esaurimento internazionale vanno a vantaggio dei consumatori e degli importatori in parallelo. Nessuno importa beni se non può conseguire un utile e il consumatore acquista un prodotto importato in parallelo soltanto se può beneficiare di un prezzo più vantaggioso. Non è possibile commisurare in modo preciso l'ammontare della ripartizione dei proventi tra queste due categorie. È tuttavia determinante che le ricadute si rivelino positive per il benessere generale della Svizzera;
- è possibile differenziare i prezzi anche con il sistema dell'esaurimento internazionale, ad esempio mediante sistemi di distribuzione selettiva organizzati dal titolare stesso. I costi andrebbero tuttavia a carico della catena di creazione di valore aggiunto del titolare e non potrebbero essere scaricati sullo Stato. L'applicazione di prezzi differenziati spetta ai produttori medesimi;
- l'esaurimento internazionale garantisce che non si possa limitare in modo generalizzato le importazioni, bensì soltanto in modo mirato in presenza di interessi pubblici preponderanti. La combinazione dell'esaurimento internazionale nel diritto dei brevetti con misure di carattere amministrativo corrisponde dunque molto meglio alle esigenze richieste della libertà di commercio garantita dalla Costituzione e al principio della proporzionalità di quanto non faccia l'esaurimento nazionale, che conferisce al titolare del brevetto un potere giuridico eccessivo e non giustificato nell'ambito del commercio internazionale;
- già attualmente a causa della revisione della legislazione sui cartelli il diritto svizzero della concorrenza si trova in contraddizione con un'applicazione rigida del principio dell'esaurimento nazionale. La legislazione sui cartelli prevede espressamente la possibilità di sanzionare gli abusi. Tale approccio resta tuttavia soltanto teorico visto che segnatamente a ragione degli approfondimenti richiesti (analisi sistematica dei criteri d'intervento nel caso specifico sia nel caso di accordi contrari alla concorrenza sia dell'abuso di una posizione dominante il mercato) risulta difficilmente applicabile;
- uno degli effetti positivi dei prezzi differenziati è senza dubbio il rifornimento di Paesi a basso potere d'acquisto con farmaci a bassissimo costo. Ci si può dunque chiedere in che misura tali pratiche saranno ancora possibili dopo l'abolizione del divieto delle importazioni parallele. A tale quesito non è possibile rispondere in modo inequivocabile. Occorre tuttavia rilevare che la possibilità di importare in parallelo i medicamenti viene determinata soprattutto dalle norme in materia di ammissione e dalle prescrizioni sull'imballaggio, e che la legislazione dell'OMC vieta la reimportazione di medicamenti forniti ai Paesi in via di sviluppo a prezzi vantaggiosi indipendentemente dalla regola dell'esaurimento.

9 Cantoni (SZ, OW, ZG, BS, BL, SH, VS, NE, JU), 2 partiti (PLR, UDC), economiesuisse, USI nonché 14 altre organizzazioni (Aebi, Centre patronal, EML, FER, HKBB, Interpharma, PA, Promarca, SGCI, Stadler, Swissmem, Syngenta, VSIG, VIPS) respingono l'esaurimento internazionale senza deroghe. Secondo il Cantone SO il passaggio all'esaurimento internazionale nel diritto brevettuale andrà ridiscusso a tempo debito.

Il rifiuto dell'esaurimento internazionale senza deroghe è motivato come segue (a tal proposito vi sono molte analogie con le motivazioni che sfociano nell'approvazione dell'esaurimento nazionale; n. 3.1.1):

- un cambiamento di sistema toglierebbe ai titolari di brevetti la possibilità di adeguare i prezzi in funzione della concorrenza. Il titolare di un brevetto deve poter adeguare il prezzo del suo bene brevettato alle condizioni locali dei Paesi di sbocco senza dover temere reimportazioni. Soltanto in tal modo è possibile rifornire i mercati dei Paesi in via di sviluppo ed emergenti con beni innovativi e protetti da brevetti. Dopo il passaggio all'esaurimento internazionale ciò non sarebbe più possibile o soltanto in misura molto limitata. Ma proprio per i mercati dei Paesi emergenti è importante che le imprese svizzere restino presenti con nuovi prodotti d'esportazione concorrenziali;

- la concorrenza favorisce la crescita e il benessere economico nella misura in cui tutti gli attori del mercato soggiacciono alle medesime condizioni. Ciò non avviene nel caso delle importazioni parallele. L'importatore in parallelo si limita a riprendere il risultato di un produttore e a sfruttare il divario di prezzo che risulta da regimi differenziati. Un importatore in parallelo fa beneficiare soltanto parzialmente i consumatori di questo divario di prezzo. Una parte cospicua va invece a incrementare il suo profitto senza poi provvedere a investire nella ricerca e nello sviluppo. Confrontato con l'effetto moltiplicatore degli investimenti nell'ambito dei prodotti innovativi con elevato valore aggiunto, il semplice prelievo dei margini commerciali e l'eventuale restante risparmio presso i consumatori tendenzialmente genererebbe dunque meno benessere;
- negli ultimi anni si è assistito a una trasformazione della struttura dei prezzi per i beni di consumo in Svizzera. Tale processo è ancora in corso. Il commercio al minuto deve misurarsi con una concorrenza decisamente più agguerrita rispetto a prima in ragione dell'entrata in scena di nuovi concorrenti. Gli accordi con l'industria farmaceutica hanno comportato una riduzione dei prezzi dei medicamenti. Inoltre si sta ponderando l'introduzione unilaterale del principio del «Cassis de Dijon». Al momento attuale non vi sono, come invece in passato, segnali chiari che possano far pensare a un'ulteriore diminuzione significativa del costo della vita grazie all'introduzione dell'esaurimento internazionale;
- nessun Paese industrializzato conosce il sistema dell'esaurimento internazionale nel diritto brevettuale. La Svizzera, con un cambiamento di sistema, darebbe un segnale negativo a livello internazionale. Non si potrebbero neppure escludere inconvenienti da parte dei nostri partner commerciali internazionali;
- con l'introduzione dell'esaurimento internazionale sorgerebbe un ulteriore problema, essendovi un maggiore rischio di contraffazioni. I beni originali importati in parallelo e le contraffazioni vengono sovente offerti per il tramite dei medesimi canali di distribuzione. Ciò potrebbe comportare degli inganni che non sono nell'interesse né del produttore dell'originale né dei consumatori;
- le differenze di prezzo tra i vari Paesi non vanno viste in blocco come arbitrarie e contrarie alla concorrenza. Al contrario è normale che lo stesso bene abbia un valore differenziato nei diversi Paesi, anche perché le necessità, le pretese o le aspettative dei consumatori sono diverse. Le differenze di prezzo possono inoltre essere riconducibili a condizioni quadro giuridiche ed economiche dissimili, come ad esempio un potere d'acquisto diverso o la fissazione del prezzo ad opera dello Stato. Le differenze di prezzo sono solo marginalmente riconducibili ai brevetti. Difficilmente un cambiamento di sistema nell'ambito dell'esaurimento implicherà prezzi più bassi;
- un cambiamento di sistema che determini il passaggio dall'esaurimento nazionale a quello regionale o internazionale indebolirebbe decisamente la posizione della proprietà intellettuale tanto rilevante per la piazza economica svizzera;
- gli accordi verticali sono poco indicati in alternativa ai diritti di protezione, dal momento che comportano costi di transazione troppo elevati e che vanno altresì autorizzati in base alla legislazione sui cartelli;
- un brevetto non implica sempre e comunque una posizione dominante sul mercato bensì soltanto in alcuni casi specifici. Dal momento che sovente il mercato offre già ora beni sostitutivi in alternativa ai prodotti brevettati, la concorrenza tra tali beni fungibili resta intatta.

SG, TG, PEV, USAM, USS e CFC sono favorevoli a diverse limitazioni del principio dell'esaurimento internazionale e respingono l'esaurimento internazionale senza deroghe.

3.3.2 Variante: deroghe per mercati vincolati

AG, BE, 3 associazioni di categoria del mondo economico (USAM, USC, USS), 3 aziende del commercio al dettaglio nonché la loro comunità d'interessi (Coop, Denner, Migros, IG DHS), CFC, HS, SRF e Suisseporcs si dicono favorevoli a siffatta variante. Il PEV condivide tale variante, ma vuole

formulare in modo più restrittivo la deroga per i beni soggetti a disciplina dei prezzi. HS suggerisce un elenco negativo nel quale enumerare i prodotti sensibili esclusi dal principio dell'esaurimento internazionale. L'inserimento nell'elenco negativo dovrebbe rispondere a regole restrittive. I fautori asseriscono che la deroga permette di contrastare la reimportazione di medicamenti soggetti a un ribasso speciale provenienti dai Paesi emergenti e in via di sviluppo. È inoltre possibile bloccare un'insensata concorrenza politica regolamentare. Vi è la possibilità di ridurre i prezzi dei medicamenti in Svizzera indipendentemente dal sistema dell'esaurimento nel diritto dei brevetti. Secondo l'USC tale variante potrebbe costituire un'alternativa accettabile tra interessi economici del settore farmaceutico e quelli dei consumatori nonché dei produttori, che con l'ausilio delle importazioni parallele auspicano provocare una riduzione dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione.

BS, BL, PLR, economiesuisse, USI, SGCI, Swissmem, Syngenta e VIPS respingono l'esaurimento internazionale con deroghe per mercati vincolati menzionando prevalentemente gli svantaggi dell'esaurimento internazionale (n. 3.3.1) o nella sua integralità con altre deroghe e varianti rispetto alle opzioni di base (n. 3.1.2).

PS, FRC, SKS nonché AROPI si oppongono a una deroga per mercati vincolati. Secondo il PS gli ospedali e gli assicurati delle casse malati hanno tutto l'interesse che nel mercato dei farmaci parzialmente soggetto a disciplina dei prezzi possa giocare la concorrenza tra fornitori. Qualora venissero autorizzate le importazioni parallele essi potrebbero beneficiare di importanti riduzioni dei prezzi a seguito della maggiore concorrenza. In futuro alla base delle eventuali limitazioni del commercio dei medicamenti devono esserci unicamente motivazioni di politica sanitaria e di polizia sanitaria. Le distorsioni di mercato dovute all'importazione libera di prodotti brevettati potrebbero venir contrastate mediante gli strumenti già esistenti in materia di relazioni economiche con l'estero ai sensi della legge federale sulle misure economiche estere[10]. La legislazione dell'OMC e la LBI (art. 40*d*) sottoposta a revisione offrono già adeguate possibilità per prevenire eventuali effetti collaterali negativi dell'esaurimento internazionale, come ad esempio la reimportazione di farmaci soggetti a una riduzione speciale di prezzo provenienti da Paesi emergenti e in via di sviluppo. Inoltre nel quadro del diritto internazionale vi sono clausole di salvaguardia che ammettono limitazioni d'importazione nella misura in cui le importazioni minaccino l'esistenza dell'industria indigena (art. XIX GATT), intendano eludere le organizzazioni dei mercati che disciplinano i settori specifici (art. XX d GATT) o mettano in pericolo la protezione della vita delle persone e degli animali, dei vegetali e dell'ambiente (art. XX b GATT). Anche la FRC e la SKS non accettano che i beni soggetti a disciplina dei prezzi (farmaci) siano esclusi dal campo d'applicazione dell'esaurimento internazionale. Ciò equivarrebbe a privilegiare l'industria farmaceutica, circostanza questa che viene respinta. I prezzi elevati che si riscontrano in questo settore costituiscono uno dei fattori che incidono sull'elevato livello dei prezzi in Svizzera. Occorre pure tenere conto del fatto che il 70 per cento dei medicinali sono importati, motivo per cui si verifica una migrazione del potere d'acquisto verso l'estero. Dal momento che è poco plausibile che occorra attendersi effetti negativi per la piazza economica svizzera come conseguenza di un abbandono dell'esaurimento nazionale, l'opzione è respinta. L'AROPI ritiene che le deroghe per i mercati vincolati siano poco ragionevoli: soltanto alcune parti del mercato dei medicinali ne sono toccate e non si tiene neppure pienamente conto delle particolarità di tale mercato. Non è ammissibile limitare la negoziabilità di medicinali per motivi inerenti alla protezione della salute. Inoltre tale deroga è praticamente inapplicabile, dal momento che occorrerebbe essere al corrente della regolazione del prezzo.

3.3.3 Variante: deroghe per mercati con condizioni quadro divergenti

SG, GR, TG, USAM, 3 aziende del commercio al dettaglio nonché la loro comunità d'interessi (Coop, Denner, Migros, IG DHS), CFC, Helsana, SKS e SRF approvano siffatta variante. Permette di

---

[10] RS **946.201**

realizzare risparmi nell'ambito dei prezzi al pubblico dei medicinali. Le condizioni quadro giuridiche ed economiche di singoli Paesi divergono talmente da quelle vigenti in Svizzera che una fissazione dei prezzi che tenga conto dell'economia di mercato in tali Paesi diventa impossibile. È pure importante che gli sforzi della Svizzera nell'ambito della protezione della salute, della protezione dall'inganno e della sicurezza dei prodotti non possano venir elusi. Mediante una deroga dell'esaurimento internazionale occorre limitare la reimportazione di beni da mercati con condizioni quadro divergenti. La SKS auspica fondarsi soltanto sul criterio del potere d'acquisto che deve essere palesemente inferiore a quello in Svizzera. Helsana vuole dare invece maggiore peso al contesto giuridico (diritto dei brevetti e standard di ammissione dei medicamenti) e minore importanza al potere d'acquisto.

Per la Comco a lungo termine occorre puntare sull'esaurimento internazionale senza deroghe. La Comco ritiene tuttavia possibili adeguamenti legislativi per impedire l'importazione di medicinali che non adempiono le esigenze in materia di qualità, sicurezza ed efficienza o che sono stati messi in commercio a bassissimo prezzo nei Paesi in via di sviluppo per motivi umanitari. Si dice dunque favorevole all'esaurimento internazionale con deroghe per mercati con condizioni quadro divergenti.

JU, PLR, economiesuisse, USI, SGCI, Swissmem, Syngenta e VIPS respingono l'esaurimento internazionale con deroghe per mercati con condizioni quadro divergenti attirando prevalentemente l'attenzione sugli svantaggi dell'esaurimento internazionale (n. 3.3.1) o in generale con altre deroghe e varianti dell'opzione di base (n. 3.1.2).

PS, USC, FRC e AROPI sono contrari a una deroga per mercati con condizioni quadro divergenti. Secondo il PS tale deroga non è necessaria (n. 3.3.2). Per l'AROPI è ben vero che una deroga per mercati con condizioni quadro giuridiche ed economiche divergenti è conforme agli argomenti del Tribunale federale, ma siffatta variante non include quei prodotti sottoposti alla disciplina dei prezzi. Ne risulta una concorrenza dei regimi. Una combinazione di deroghe non è ammissibile poiché altrimenti si minerebbe l'esaurimento internazionale. A prescindere da ciò, una siffatta soluzione è troppo complessa per essere attuata. L'USC ritiene tale variante difficilmente attuabile. La FRC rinvia alla sua presa di posizione in merito alla deroga all'esaurimento nazionale per mercati con condizioni di commercializzazione equivalenti (n. 3.1.4).

3.4 Pareri in merito alla riserva a favore dell'accesso al mercato secondo la legge sugli ostacoli tecnici al commercio

Il PLR si esprime in linea di principio a favore dell'esaurimento nazionale nel diritto brevettuale. È del parere che il sistema attualmente vigente in Svizzera che prevede l'esaurimento nazionale per i diritti brevettuali e quello internazionale per i diritti di marchio e d'autore costituisca un elemento rilevante per una politica economica generante ricchezza. La lotta agli abusi va comunque rafforzata nell'ambito del diritto dei brevetti. In questo contesto il PLR approva la limitazione proposta a favore dell'accesso al mercato secondo la LOTC.

Anche ZG ritiene ipotizzabile tale variante. Sarebbe tuttavia meno vantaggiosa della soluzione preferita da ZG dell'esaurimento nazionale con deroga per mezzi di produzione e beni d'investimento agricoli (n. 3.1.2).

AG, economiesuisse, USI, AROPI, FRC, Swissmem e Syngenta respingono tale variante. Secondo AG, economiesuisse e l'USI con siffatta variante si rinuncerebbe alla distinzione tra diritti di proprietà privati e gli ostacoli tecnici al commercio di diritto pubblico. L'AROPI critica che con questa variante sarebbero i regimi a determinare nell'interesse pubblico se e in quale misura un prodotto brevettato può essere importato liberamente. In tal modo i diritti privati dipendono dalle regole di diritto pubblico. Secondo AG per la Svizzera come polo di ricerca tale variante potrebbe comportare anche effetti negativi.

Anche l'USC è piuttosto scettica. Solleva dubbi in relazione a un'introduzione unilaterale del principio del «Cassis de Dijon». Per l'USC è dunque prematuro commentare una limitazione dei diritti brevettuali a favore dell'accesso al mercato secondo la LOTC.

3.5 Ulteriori proposte

3.5.1 Esaurimento regionale unilaterale

GR, AG, 3 partiti (PPD, PS, PEV), 3 aziende del commercio al dettaglio nonché la loro comunità d'interessi (Coop, Denner, Migros, IG DHS), IHK, nebs, UPSC e SKS prendono in considerazione un esaurimento regionale *unilaterale* nei confronti dell'Unione europea o degli Stati membri dello Spazio economico europeo. Chiedono conseguentemente che tale approccio venga riesaminato in modo approfondito.

L'IHK evidenzia che la Polonia prima della sua entrata nell'Unione europea, ma dopo aver concluso un Accordo sull'istituzione di una zona di libero scambio, ha introdotto unilateralmente l'esaurimento regionale nel diritto brevettuale. Nebs e IHK menzionano due nuove perizie giuridiche[11], che reputano l'approccio compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera (segnatamente gli obblighi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio). Nebs è del parere che tale questione debba essere approfondita e i risultati confluire nel messaggio. IHK suggerisce di chiedere un parere vincolante all'Organizzazione mondiale del commercio. Anche la Comco deplora che non si abbia voluto tenere conto delle perizie menzionate in precedenza.

Per il PS tale approccio sarebbe positivo per l'economia dal momento che la maggior parte delle importazioni provengono dagli Stati dell'Unione europea. Il PS sottolinea tuttavia che ciò comporta rischi inerenti alla politica economica esterna e la Svizzera potrebbe, in caso di una procedura di risoluzione delle controversie davanti all'OMC, trovarsi confrontata con misure di ritorsione.

SZ, UDC, HKBB, Interpharma, KF, Orifarm, Promarca, SGCI, Stadler e VIPS respingono l'esaurimento regionale unilaterale. Con un'introduzione unilaterale la Svizzera violerebbe segnatamente i suoi obblighi internazionali nel quadro dell'OMC. L'attuazione di una siffatta soluzione sarebbe comunque molto complessa. La Svizzera si vedrebbe costretta ad armonizzare in modo mirato il proprio sistema di autorizzazione di messa in commercio con gli altri Paesi partner. In caso contrario tale opzione comporterebbe un pregiudizio per le imprese nel nostro Paese.

3.5.2 Esaurimento internazionale limitato a una determinata cerchia di Stati

TG, Helsana, IHK, KF, Orifarm, SKS e SRF suggeriscono un sistema dell'esaurimento internazionale che sia limitato a una chiara cerchia di Stati. Il criterio di scelta dovrebbe fondarsi sulle condizioni quadro giuridiche ed economiche (secondo Helsana il sistema d'ammissione dei farmaci) equivalenti a quelle vigenti in Svizzera. Secondo TG e Helsana occorre designare gli Stati con il loro nome. TG menziona gli Stati membri dell'Unione europea, l'Australia, il Giappone, il Canada e gli Stati Uniti. Helsana menziona anche gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio e dello Spazio economico europeo. L'IHK prende in considerazione i 15 Stati dell'Unione europea prima del suo allargamento, e all'occorrenza anche gli USA e il Giappone. Orifarm menziona tre gruppi di Stati: i 15 Stati dell'Unione europea prima del suo allargamento, i Paesi dell'Est non appena disporranno di condizioni quadro giuridiche equivalenti alla Svizzera e i Paesi industrializzati Canada, USA, Australia e Giappone.

Orifarm sottolinea che tale approccio può essere attuato giuridicamente in modo autonomo: è compatibile con l'Accordo TRIPS nonché con il GATT e non richiede la conclusione di un nuovo

---

[11] Prof. Dott. Andreas R. Ziegler, «Regionale Erschöpfung und Meistbegünstigung im Rahmen der WTO: Gutachten zur Frage der Vereinbarkeit der einseitigen Umstellung von der nationalen auf die regionale Erschöpfung im Patentrecht durch die Schweiz mit den anwendbaren Meistbegünstigungsbestimmungen der WTO (Art. 4 TRIPS-Abkommen und Art. I GATT 1994)», Ginevra 2007; Christophe Rapin, «Importations parallèles et produits thérapeutiques: Etude de droit suisse et de droit de l'OMC relative aux régimes d'épuisement des droits découlant des brevets susceptibles d'être appliqués par la suisse», Ginevra 2007.

accordo. Il passaggio all'esaurimento internazionale può essere organizzato in modo pragmatico e rispettando gli interessi legittimi della Svizzera. Questo approccio permette di attuare risparmi ammontanti a miliardi di franchi per i beni brevettati come ad esempio i farmaci, i computer, l'intrattenimento elettronico, gli elettrodomestici, le automobili. I Paesi in via di sviluppo continuerebbero a poter accedere a farmaci con prezzi bassissimi e la nostra industria farmaceutica a beneficiare di protezione. Ciò permetterebbe di mantenere intatta la funzione del brevetto come incentivo alla ricerca e non occorrerebbe temere le importazioni parallele da Paesi che dispongono di un potere d'acquisto completamente diverso rispetto al Paese in cui è stato depositato il brevetto. Per la ricerca svizzera non ne risulterebbe conseguentemente alcuna ripercussione. Secondo Helsana una concorrenza dei regimi nel caso di tale variante non comporterebbe effetti negativi. La SRF ritiene che occorra eventualmente un trattato internazionale.

Come eventualità in caso di abbandono dell'esaurimento nazionale, di cui è fautore, anche OW propone una limitazione dell'esaurimento internazionale a una cerchia ben determinata di Stati.

Economiesuisse ritiene inadeguate le soluzioni globali nel diritto brevettuale, come ad esempio l'allestimento di un elenco contenente determinati Paesi. Così facendo non si tiene debitamente conto della circostanza che prodotti diversi presentano anche caratteristiche specifiche differenziate. Per tale motivo i servizi competenti non potranno fare a meno di esaminare in ogni singolo caso l'esistenza di condizioni equivalenti e di pronunciare le pertinenti decisioni con effetto pregiudiziale.

3.5.3 Regime modificato

In occasione della votazione finale del 22 giugno l'Assemblea federale ha approvato il regime previsto dall'articolo 9*a* LBI. Nessuno deve poter ostacolare l'importazione parallela, ammessa dall'attuale legge, di beni protetti da un diritto di marchio o d'autore aggiungendovi una componente brevettata di secondaria importanza. Al fine di migliorare l'efficacia del regime, il PPD, Interpharma, SRF e VSIG propongono alcune modifiche del disciplinamento.

Secondo il PPD e la SRF l'articolo 9*a* LBI va modificato in due punti: la possibilità di importare parallelamente va estesa a tutti i beni in cui una componente brevettata riveste un'importanza trascurabile ai fini della natura funzionale del bene in questione. Attualmente l'applicazione si limita soltanto a beni coperti da diritti di protezione della proprietà intellettuale (diritti di marchio e d'autore). Inoltre va prevista un'inversione dell'onere della prova. Non spetta all'importatore in parallelo dimostrare che la componente brevettata del bene è di secondaria importanza. È invece il titolare del brevetto che deve dimostrare che la componente brevettata costituisce un elemento essenziale.

Secondo Interpharma con il nuovo disciplinamento vi è il rischio di giungere davanti ai tribunali già a livello di produttore o importatore esclusivo. Quest'ultimo deve rendere verosimile che il brevetto da lui rivendicato per il suo prodotto (di marca) non è di secondaria importanza. Occorre eventualmente chiedersi se non sia il caso di concretizzare ulteriormente l'impostazione di siffatta clausola affinché nei casi problematici possa venir applicata in modo più efficace.

Per VSIG è necessario impedire che sia possibile ostacolare le importazioni ricorrendo a brevetti marginali. In caso contrario si ostacolerebbero le importazioni a mezzo della brevettabilità di innovazioni di scarsa rilevanza (come ad es. imballaggi).

3.5.4 Diversi

La SRF chiede che alla Commissione della concorrenza siano messi a disposizione strumenti più efficaci al fine di perseguire reati in virtù del diritto dei cartelli. La Commissione della concorrenza deve poter agire sponte sua e non soltanto su denuncia.

La MRS sostiene l'«importazione parallela singola», ossia l'importazione individuale di farmaci soggetti a prescrizione medica e in vendita libera (prodotti originali, generici) dall'estero. Secondo la MRS il motivo principale per cui tali importazioni individuali non sono ammesse risiede nella resistenza

delle casse malati.

L'UPSC deplora che non si porti più avanti l'adesione allo Spazio economico europeo.

4 Pubblicità

L'articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (RS *172.061*) dispone che la documentazione, i pareri pervenuti al termine della procedura e il riassunto dei risultati della consultazione, dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto, sono accessibili al pubblico.

I pareri completi possono essere consultati presso l'IPI.

Il presente rapporto sui risultati della consultazione è messo a disposizione dei media. La Cancelleria federale renderà altresì generalmente accessibili i risultati pubblicandoli in forma elettronica. L'IPI informa i partecipanti alla consultazione in merito alla pubblicazione indicando l'indirizzo elettronico presso la Cancelleria federale.

Allegato A Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla procedura di consultazione

ACSI	Associazione consumatrici della Svizzera Italiana
Aebi	Aebi & Co. AG
AG	Consiglio di Stato del Cantone di Argovia
AI	Landamano e Commissione del Gran Consiglio del Cantone di Appenzello Interno
AIPPI	Schweizerische Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums Association suisse pour la protection de la propriété intellectuelle Associazione svizzera per la protezione della proprietà Intellettuale
AR	Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno
AROPI	Association Romande de Propriété Intellectuelle
BE	Consiglio di Stato del Cantone di Berna
BL	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna
BS	Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città
Centre patronal	Centre patronal
Coop	Coop
CSP PCS PCS	Christlich-soziale Partei Parti chrétien-social Partito cristiano sociale
CVP PDC PPD	Christlich-demokratische Volkspartei der Schweiz Parti démocrate-chrétien suisse Partito popolare democratico svizzero
Denner	Denner AG
economiesuisse	economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere
EKK CFC CFC	Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen Commission fédérale de la consommation Commissione federale del consumo
EML	EML Immobilien AG
EVP PEV PEV	Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti évangélique suisse Partito evangelico svizzero
FDP PRD PLR	Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz Parti radical-démocratique suisse Partito liberale-radicale svizzero
FER	Fédération des Entreprises Romandes
FMH	FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses

	Federazione dei Medici Svizzeri
FR	Consiglio di Stato del Cantone di Friborgo
FRC	Fédération romande des consommateurs
Gemeindeverband Association des Communes Associazione dei Comuni	Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri
GL	Consiglio di Stato del Cantone di Glarona
GR	Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni
H+	H+ Die Spitäler der Schweiz Les Hôpitaux de Suisse Gli Ospedali Svizzeri
Helsana	Helsana Versicherungen AG
HKBB	Handelskammer beider Basel
HS	Hotellerie Suisse Schweizer Hotelier-Verein (SHV) Société suisse des hôteliers (SSH) Società Svizzera degli Albergatori (SSA)
IG DHS	Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz
IHK	IHK Industrie- und Handelskammer St. Gallen Appenzell
Interpharma	Interpharma Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz Association des sociétés pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche
JS	JardinSuisse Unternehmerverband Gärtner Schweiz Association suisse des entreprises horticoles Associazione svizzera dei giardinieri
JU	Governo del Cantone del Giura
KF	Konsumentenforum
KV Schweiz SEC Suisse SIC Svizzera	Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio
LU	Dipartimento della giustizia e della sanità del Cantone di Lucerna
Migros	Migros-Genossenschafts-Bund Migros Fédération des coopératives Migros (FCM) Federazione delle cooperative Migros (FCM)
MRS	MediReach Stiftung Stiftung für Kostenreduktion im Gesundheitswesen
NE	Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel

nebs Nomes	Neue Europäische Bewegung Schweiz Nouveau Mouvement Européen Suisse
NW	Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo
Orifarm	Orifarm AG
OW	Dipartimento della sicurezza e della sanità del Cantone di Obvaldo
PA	Patentanwaltsbüro Eder & Cie
PP	O. Baldinger
Promarca	Promarca Schweizerischer Markenartikelverband Union suisse de l'article de marque Unione svizzera dell'articolo di marca
Prométerre	Prométerre Association vaudoise de promotion des métiers de la terre
SAGV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli impenditori
SBV USP USC	Schweizerischer Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini
SFF UPSV UPSC	Schweizer Fleisch-Fachverband Union Professionelle de la Viande Unione Professionale Svizzera della Carne
SG	Consiglio di Stato del Cantone di San Gallo
SGB USS USS	Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
SGCI	Chemie Pharma Schweiz Société Suisse des Industries Chimiques
SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
SH	Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa
SKS	Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)
SO	Consiglio di Stato del Cantone di Soletta
SP PS PS	Sozialdemokratische Partei Parti socialiste Partito socialista
SRF	Swiss Retail Federation Vereinigung von Mittel- und Grossbetrieben des schweizerischen Detailhandels Association des moyennes et grandes entreprises du commerce de détail suisse Federazione delle medie et grandi imprese del commercio al dettaglio

	svizzero
SSV	Schweizerischer Städteverband
UVS	Union des Villes Suisses
UCS	Unione delle città svizzere
Stadler	Stadler Rail AG
Suisseporcs	Suisseporcs
SVP	Schweizerische Volkspartei
UDC	Union Démocratique du Centre
UDC	Unione Democratica di Centro
Swissmem	Swissmem / Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie
Syngenta	Syngenta International AG
SZ	Cancelleria del Cantone di Svitto
TG	Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia
TI	Consiglio di Stato del Cantone del Ticino
TS	Travail Suisse
UR	Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Uri
VD	Consiglio di Stato del Cantone di Vaud
VESPA	Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte
ACSOEB	Association des conseils suisses en brevets de profession libérale enregistrés auprès de l'Office européen des brevets
VIPS	Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz
ACBIS	Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse
VS	Consiglio di Stato del Cantone del Vallese
VSIG	VSIG Handel Schweiz
	VSIG Commerce Suisse
	VSIG Commercio Svizzera
WEKO	Wettbewerbskommission
Comco	Commission de la Concurrence
Comco	Commissione della concorrenza
ZG	Consiglio di Stato del Cantone di Zugo
ZH	Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo

Allegato B Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

Aebi & Co. AG	Aebi
Association Romande de Propriété Intellectuelle	AROPI
Associazione consumatrici della Svizzera Italiana	ACSI
Baldinger O.	PP
Centre patronal	Centre patronal
Chemie Pharma Schweiz Société Suisse des Industries Chimiques	SGCI
Christlich-demokratische Volkspartei der Schweiz Parti démocrate-chrétien suisse Partito popolare democratico svizzero	CVP PDC PPD
Christlich-soziale Partei Parti chrétien-social Partito cristiano sociale	CSP PCS PCS
Consiglio di Stato del Cantone di Friborgo	FR
Consiglio di Stato del Cantone di Neuchâtel	NE
Consiglio di Stato del Cantone di Vaud	VD
Consiglio di Stato del Cantone del Ticino	TI
Coop	Coop
Denner AG	Denner
economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere	economiesuisse
Eidgenössische Kommission für Konsumentenfragen Commission fédérale de la consommation Commissione federale del consumo	EKK CFC CFC
EML Immobilien AG	EML
Evangelische Volkspartei der Schweiz Parti évangélique suisse Partito evangelico svizzero	EVP PEV PEV
Fédération des Entreprises Romandes	FER
Fédération romande des consommateurs	FRC
FMH Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte Fédération des médecins suisses Federazione dei Medici Svizzeri	FMH
Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz Parti radical-démocratique suisse Partito liberale-radicale svizzero	FDP PRD PLR
Governo del Cantone del Giura	JU

H+ Die Spitäler der Schweiz Les Hôpitaux de Suisse Gli Ospedali Svizzeri	H+
Handelskammer beider Basel	HKBB
Helsana Versicherungen AG	Helsana
Hotellerie Suisse Schweizer Hotelier-Verein (SHV) Société suisse des hôteliers (SSH) Società Svizzera degli Albergatori (SSA)	HS
IHK Industrie- und Handelskammer St. Gallen Appenzell	IHK
Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz	IG DHS
Interpharma Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz Association des sociétés pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche	Interpharma
JardinSuisse Unternehmerverband Gärtner Schweiz Association suisse des entreprises horticoles Associazione svizzera dei giardinieri	JS
Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern	LU
Kaufmännischer Verband Schweiz Société suisse des employés de commerce Società svizzera degli impiegati di commercio	KV Schweiz SEC Suisse SIC Svizzera
Konsumentenforum	KF
Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Nidvaldo	NW
Landamano e Consiglio di Stato del Cantone di Uri	UR
Landamano e Commissione del Gran Consiglio del Cantone di Appenzello Interno	AI
MediReach Stiftung Stiftung für Kostenreduktion im Gesundheitswesen	MRS
Migros-Genossenschafts-Bund Migros Fédération des coopératives Migros (FCM) Federazione delle cooperative Migros (FCM)	Migros
Neue Europäische Bewegung Schweiz Nouveau Mouvement Européen Suisse	Nebs Nomes
Orifarm AG	Orifarm
Patentanwaltsbüro Eder & Cie	PA
Promarca Schweizerischer Markenartikelverband Union suisse de l'article de marque Unione svizzera dell'articolo di marca	Promarca

Prométerre Association vaudoise de promotion des métiers de la terre	Prométerre
Governo del Cantone dei Grigioni	GR
Governo del Cantone di San Gallo	SG
Consiglio di Stato del Cantone di Argovia	AG
Consiglio di Stato del Cantone di Appenzello Esterno	AR
Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna	BL
Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Città	BS
Consiglio di Stato del Cantone di Berna	BE
Consiglio di Stato del Cantone di Glarona	GL
Consiglio di Stato del Cantone di Sciaffusa	SH
Consiglio di Stato del Cantone di Soletta	SO
Consiglio di Stato del Cantone di Turgovia	TG
Consiglio di Stato del Cantone di Zugo	ZG
Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo	ZH
Schweizer Fleisch-Fachverband Union Professionelle de la Viande Unione Professionale Svizzera della Carne	SFF UPSV UPSC
Schweizerische Vereinigung zum Schutz des Geistigen Eigentums Association suisse pour la protection de la propriété intellectuelle	AIPPI
Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro	SVP UDC UDC
Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	SAGV UPS USI
Schweizerischer Bauernverband Union suisse des paysans Unione svizzera dei contadini	SBV USP USC
Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	Gemeindeverband Association des Communes Associazione dei Comuni
Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri	SGV USAM USAM
Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	SGB USS USS
Schweizerischer Städteverband Union des Villes Suisses	SSV UVS

Unione delle città svizzere	UCS
Dipartimento della sicurezza e della sanità del Cantone di Obvaldo	OW
Sozialdemokratische Partei Parti socialiste Partito socialista	SP PS PS
Cancelleria del Cantone di Svitto	SZ
Consiglio di Stato del Cantone del Vallese	VS
Stadler Rail AG	Stadler
Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)	SKS
Suisseporcs	Suisseporcs
Swiss Retail Federation Vereinigung von Mittel- und Grossbetrieben des schweizerischen Detailhandels Association des moyennes et grandes entreprises du commerce de détail suisse Federazione delle medie e grandi imprese del commercio al dettaglio svizzero	SRF
Swissmem / Die Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie	Swissmem
Syngenta International AG	Syngenta
Travail Suisse	TS
Verband der beim Europäischen Patentamt eingetragenen freiberuflichen schweizerischen Patentanwälte Association des conseils suisses en brevets de profession libérale enregistrés auprès de l'Office européen des brevets	VESPA ACSOEB
Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse	VIPS
VSIG Handel Schweiz VSIG Commerce Suisse VSIG Commercio Svizzera	VSIG
Wettbewerbskommission Commission de la Concurrence Commissione della concorrenza	WEKO Comco Comco